COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C

Albo Cooperative a Mutualità Prevalente N. A108234
Numero iscrizione al Registro Imprese di Ancona, C.F. e P. IVA 01170760431
Sede legale: Via Massimo D'Antona, 22 - 60033 Chiaravalle (AN)

Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Ai Soci della COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso al 30/06/2019.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C al 30/06/2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio

ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore

Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.
Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Redigendo il bilancio in forma abbreviata la Società non ha redatto una apposita relazione sulla gestione, pur tuttavia nella parte finale della nota integrativa ha fornito un'adeguata informazione sull'andamento e il risultato della gestione, nonché sull'evoluzione prevedibile della gestione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Requisiti mutualistici e mutualità prevalente

La Cooperativa è retta dai principi mutualistici, come risulta anche dagli articoli 36, 38, 40 e 41 dello Statuto sociale, che è conforme alla normativa vigente ed in particolare:
all'art. 26 del L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (la c.d. Legge Basevi),
all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,
all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1993, n. 601,
all'art. 2514 del Codice Civile.
La Cooperativa adottando uno statuto sociale, conforme al D. Lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003 (Riforma del diritto societario), applica in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni (il c.d. modello Spa), ai sensi dell'art. 2519, comma 1, del Codice Civile.
La riforma del diritto societario ha introdotto una nuova definizione di Cooperativa, cioè "la Cooperativa a mutualità prevalente" (art. 2512 del C.C.), fissando i criteri di prevalenza (art. 2513 del C.C.) ed i requisiti (art. 2514 del C.C.).
La società è iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di diritto al N. A108234 dal 4/1/2005, categoria cooperative sociali e di consumo, è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS di diritto dal 15/6/2004 ed è

iscritta anche all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali tipologia "A" dall'11/12/2012, con Decreto Dirigenziale della Regione Marche N. 140 IVS.
La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto e quindi non è obbligata a raggiungere la prevalenza mutualistica numerica, sia perché è una "Cooperativa sociale di tipo a)", sia perché rientra in una delle deroghe previste dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2005, come "Cooperativa per il commercio equo e solidale".

Per maggiore chiarezza si evidenziano gli scambi mutualistici desunti dalla nota integrativa:

- per quanto riguarda l'attività di vendita al consumo dei prodotti del commercio equo e solidale, alla Voce A 1 - Ricavi delle vendite e prestazioni, sulla base delle rilevazioni extra contabili effettuate nel corso dell'esercizio, siamo in grado di affermare che le vendite a soci ammontano ad € 404.522 e quelle a terzi non soci ad € 358.727. Le vendite a soci rappresentano pertanto il 53% delle vendite complessive (€ 763.249);

- per quanto riguarda l'attività di lavoro, alle Voci B9 (Spese per il personale dipendente) di € 74.060 e B7 (Servizi per compensi occasionali e tirocinanti) di € 2.061, il costo del lavoro dei soci è di € 76.121 e rappresenta il 100% del costo del lavoro complessivo.

La percentuale media di prevalenza delle due gestioni mutualistiche è del 57,26%.

Le norme e le regole di comportamento sopra citate confermano che la Società rientra tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto e che la gestione della Cooperativa è stata ispirata al perseguimento dei principi mutualistici e degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società ed in ottemperanza all’art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 59 e all’art. 2545 del C.C..

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Macerata , lì 4/10/2019

Il Revisore legale
MANUELA DIGNANI